

Data, 28/06/2017

**Oggetto: Determinazione n° 1 / 2017.
Analisi ed interpretazione circolare ADM 6/D del 02/05/2017**

A seguito della pubblicazione da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della circolare 6/D del 02/05/2017 l'Asso Misure Energia ha organizzato un incontro con il fine di analizzare le novità introdotte e le ricadute sulle attuali modalità operative.

Di seguito di riporta l'analisi e l'interpretazione dei punti approfonditi:

Estratto della circolare ADM 6/D del 02/05/2017

Domanda Accredia 7: Si conferma che gli organismi di ispezione sono attivati direttamente dagli esercenti le officine elettriche (soggetti obbligati ai sensi del TUA) nei seguenti casi: prima installazione; ogni 3 anni; a seguito di richieste dell'Agenzia delle Dogane; a seguito di riparazione/sostituzione?

Risposta ADM 7: Gli organismi di ispezione sono attivati, a seguito di prescrizione dell'Agenzia (di norma, impartita in sede autorizzativa ovvero a seguito di controlli 6 straordinari), dagli esercenti delle officine elettriche (soggetti obbligati ai sensi del TUA) nei seguenti casi: verifica di primo impianto (prima installazione), ogni 3 anni (contatori statici) o ogni 5 anni (contatori dinamici), in caso di verifiche straordinarie (anche legate a riparazione e sostituzione). Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di attivare direttamente un organismo di ispezione, nell'ambito delle esistenti convenzioni, per un intervento straordinario e non preventivato presso un sistema di misura di interesse fiscale da sottoporre a controllo.

Analisi ed approfondimento di Asso Misure Energia.

La modalità con la quale gli associati di Asso Misure Energia ritengono di ottemperare alla precisazione è che gli ordini relativi alle richieste attività di verifica di sistemi di misura in impianto in ambito fiscale vengano ricevuti dall'esercente dell'officina elettrica (committente) intestatario del Rapporto di Verifica Fiscale. **In sintesi gli ordini i rapporti di verifica fiscali (certificato di verifica ad uso fiscale) e le relative fatture devono essere intestate all'esercente dell'officina elettrica.**

Estratto della circolare ADM 6/D del 02/05/2017

Domanda Accredia 15: L'Agenzia delle Dogane ritiene opportuno fornire un'indicazione di un costo minimo che gli organismi di ispezione devono applicare ai propri clienti, sotto cui è ragionevole avere dubbi sull'effettivo svolgimento delle attività? Tale eventuale indicazione, come potrebbe essere esplicitata?

Risposta ADM 15: Tenendo conto dei costi di un verificatore dipendente senza partita IVA nonché delle certificazioni e delle apparecchiature necessarie in applicazione delle disposizioni dell'Agenzia, ad oggi, i costi minimi normali di una verifica, al di sotto dei quali è ragionevole ipotizzare che la stessa non sia stata correttamente effettuata secondo le prescrizioni vigenti, fatta salva la possibilità di fornire prova inversa da parte dell'organismo di ispezione, sono nell'ordine di grandezza di quelli riportati nella seguente tabella:

TABELLA DEI COSTI MINIMI NORMALI SENZA SPOSTAMENTO (A KM ZERO)

Verifica in impianto per il primo sistema di misura	350 €
Verifica in impianto per ciascun ulteriore sistema di misura eseguita per lo stesso committente nell'arco della stessa giornata	200 €
Costo al km per trasferta in automobile	Come da tabella ACI

Tali costi possono essere periodicamente aggiornati dall'Agenzia a seguito dell'andamento del mercato constatato in base all'operatività effettiva degli organismi di ispezione autorizzati.

Analisi ed approfondimento di Asso Misure Energia.

Gli associati di Asso Misure Energia ritengono che “l'indicazione dei costi minimi normali senza spostamento (a km zero)”, **non è da considerarsi come listino prezzi in quanto rappresenta i soli costi** legati alla struttura che l'organismo di ispezione deve avere ed alle metodologie obbligatorie di verifica dettate dalla Agenzia delle Dogane che l'organismo stesso deve applicare. Sono altresì un importante indicatore nel valutare che l'esecuzione della verifica fiscale in impianto sia effettuata secondo quanto richiesto dalle circolari della Agenzia delle Dogane.

Asso Misure Energia